



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

*Il Segretario Generale
Roma, 8 agosto 2016
Prot. 1608/E/8.08.2016*

*Al Ministro della Giustizia
On. Andrea Orlando*

*Al Capo di Gabinetto
Cons. Giovanni Melillo*

*Al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Cons. Santi Consolo*

*Al Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dir. Gen. Massimo De Pascalis*

*Al Direttore della Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Dir. Gen. Pietro Buffa*

e, p.c.

Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Dipartimento per la Funzione Pubblica
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
soid@governo.it
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Capo della Segreteria del Ministro della Giustizia
matteo.bianchi01@giustizia.it

All'Ufficio Legislativo ministero giustizia
archivio.legislativo@giustiziacert.it

All'Ufficio Bilancio ministero giustizia
bilancio.gabinetto@giustizia.it

Alla Corte dei conti
sezione.controllo.legittimita@corteconticert.it

Oggetto: osservazioni e proposte relative agli schema di D.M. concernenti l'individuazione dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti con incarico superiore e l'individuazione dell'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1.



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

L'attuale Schema proposto, secondo Unadis, è una distribuzione anacronistica, irragionevole e meramente compilativa di una architettura organizzativa ormai obsoleta, laddove continuano a ripercorrersi le attuali perniciose differenziazioni tra le diverse dirigenze presenti nel DAP, senza alcun segnale del necessario cambiamento atto alla **valorizzazione della dirigenza** nel segno del miglior efficientamento del sistema della giustizia e del merito, previo un trasparente procedimento di valutazione.

La selezione dei dirigenti ai posti di funzione deve avvenire per comprovata professionalità contestuale al posto di funzione dirigenziale e non per categoria.ⁱ

Unadis, rispetto agli schemi in oggetto, nota una evidente mancaza di una globale visione dell'organizzazione laddove con un decreto vengono individuati i posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e con altro decreto la graduazione delle funzioni dirigenziali conferibili ai dirigenti contrattualizzati: e così solo per deduzione se ne può evincere il disegno organizzativo (diversamente da quanto accadde con il DM 27 settembre 2007, ove per l'intero Dipartimento si aveva un'immediata e chiara definizione dei livelli organizzativi).

Inoltre, si censura un mancato esame di realtà delle risorse umane, ovvero, nel caso specifico, di chi siano i dirigenti contrattualizzati in organico presso il DAP, quali percorsi ed esperienze professionali tesaurizzano, quali specifiche tecniche posseggano: un esame di realtà necessario ad evitare quanto proposto ovvero il "confinamento" di costoro impedendo così la migliore espressione e desiderata nella funzione, ben prevista dal CCNL.

Un corretto esame di realtà avrebbe portato infatti alla considerazione di favorire opportunità flessibili per i loro incarichi, tali da evitare gravose deportazioni in sedi lontane centinaia di chilometri, sedi peraltro mai coperte dagli Area 1 ed egregiamente rette da dirigenti penitenziari del luogo.

Un corretto esame di realtà dovrebbe, peraltro, avere cura di quei dirigenti di Area 1 che, in virtù della soppressione dei loro Uffici a seguito della riorganizzazione, non potranno neppure concorrere per un incarico nella regione di residenza: se per il personale del comparto ministeri e della Polizia Penitenziaria è stato previsto un punteggio specifico, in occasione degli interPELLI, **per coloro che sono in servizio presso le articolazioni soppresse**, si chiede che analoga cura venga rivolta per i dirigenti contrattualizzati, nell'ambito dei criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi.

Un corretto esame di realtà, infatti, avrebbe considerato che la fungibilità delle funzioni tra le dirigenze del DAP poteva consentire di trovare le migliori soluzioni organizzative affinché ai Dirigenti contrattualizzati, che lavorano per questa Amministrazione mediamente da oltre 32 anni, dedicandovi una vita professionale con passione e dedizione, non fosse riservato un ingrato trattamento da "ultimi arrivati".

Posto quanto premesso in termini di scienza dell'organizzazione e di empowerment gestionale, si rileva l'**evidente difformità** di quanto in oggetto **da quanto previsto dal DM 2 marzo 2016**, e specificamente nelle tabelle ad esso allegate (A1-A2 ed A4) ove si prevede che possono essere conferiti ai Dirigenti penitenziari ed ai Dirigenti di Area 1 tutti i posti di funzione dirigenziale individuati presso il Dipartimento ed i Provveditorati regionali, ad eccezione di quelli riservati alla dirigenza della Polizia Penitenziaria.

Poiché trattasi di posti di funzione di squisita dirigenza amministrativa (diversamente che la Direzione degli Istituti penitenziari) non possono prevedersi a priori riserve di posti conferibili ad



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

una (dirigenza penitenziaria) o all'altra dirigenza (dirigenza contuattualizzata), piuttosto in sede di valutazione delle domande per il conferimento degli incarichi potranno essere individuate più opportunamente, e con l'auspicabile massima trasparenza, le migliori professionalità idonee ai posti di funzione da ricoprire e valorizzate le professionalità oggi presenti.

Unadis, da ultimo con la nota del 12 maggio u.s., aveva posto all'evidenza come fosse assolutamente **indispensabile rispettare il dettato normativo e dunque procedere alla redazione di un unico decreto** per la graduazione delle funzioni dirigenziali penitenziarie e l'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali, **proprio perché le Tabelle annesse al DM 2 marzo 2016 non differenziano la conferibilità all'una o all'altra dirigenza dei posti di funzione presso l'Amministrazione Centrale e presso i Provveditorati Regionali.**ⁱⁱ

E ciò in ottemperanza a quanto previsto all'art.3 del decreto del 2 marzo 2016, segnatamente al comma 2 laddove si prevede che *“con successivi decreti si provvede altresì a individuare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il grado delle funzioni dirigenziali penitenziarie e, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 54 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006, l'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell'Amministrazione”*, nonché conformemente al disposto del DM 15 maggio 2013 nella parte in cui pone in rilievo la necessità di valorizzare la professionalità del dirigente *“in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa*).

A tal riguardo, già con il precedente Decreto Ministeriale 27 settembre 2007 si era provveduto – **con un unico decreto** – a rideterminare i posti di funzione dirigenziale nell'ambito dell'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Un'interpretazione restrittiva, in palese contrasto con le Tabelle A1-A2 ed A4 del decreto 2 marzo 2016, determinerebbe un'inevitabile contenzioso giudiziario sussistendo una lesione concreta ed attuale ai dirigenti di Area1 impossibilitati a partecipare all'interpello per 66 posti di funzione.ⁱⁱⁱ

Il DM 2 marzo 2016 infatti correttamente individua i posti di funzione, da conferire ai Dirigenti penitenziari ed ai Dirigenti di Area 1 presso il Dipartimento ed i Provveditorati regionali, come **posti di dirigenza amministrativa** laddove, se per la dirigenza contrattualizzata sono funzioni proprie, per la dirigenza penitenziaria sono posti di funzione che **possono** essere assegnati ai sensi dell'art.9 della legge 27 luglio 2005 n. 154.

Orbene, acclarato che alla Dirigenza penitenziaria sono riservati i posti di funzione specifica (ovvero la Direzione degli Istituti penitenziari) **non è pensabile possano essere operate delimitazioni, prevedendo a priori riserve di posti conferibili, all'una o all'altra dirigenza contrattualizzata, per posti di funzione di squisita “dirigenza amministrativa”**.

UNADIS ritiene che gli Schemi di DM in oggetto – alla cui base vi è una selezione e settorializzazione per categoria di appartenenza- sia **illegittimo** perché in contrasto con tutta la normativa di settore. La dirigenza penitenziaria, infatti, proprio perché introdotta da una normativa speciale, (per il momento ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l'art. 97 della Costituzione) dovrebbe essere utilizzata specificamente per la direzione degli Istituti Penitenziari e non per posti di funzione che per la loro natura richiedono competenze generali e trasversali).^{iv}

Si torna ad evidenziare come una seria individuazione dei posti di funzione dirigenziale debba osservare come le uniche specificità siano quelle dei dirigenti di Istituto penitenziario che



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

dovrebbero essere assegnati esclusivamente alla direzione degli Istituti penitenziari ed, in mancanza di dirigenti contrattualizzati, preposti a ricoprire posti di funzione della dirigenza amministrativa.

L'**irragionevolezza** è altresì nella scelta di compartimentalizzare l'assegnazione dei posti di funzione basata non tanto sul C.V. (e quindi su: titoli accademici, esperienze pregresse, capacità professionali, meriti, valutazione annuale, trasparenza, anticorruzione, partecipazione attiva e misurabile a progetti interni all'amministrazione o alla progettazione europea ecc.) ma sull'appartenenza ad una specifica carriera dirigenziale.

Tutto ciò ricalca un approccio, ormai superato, di gestione della propria classe dirigente da parte dell'amministrazione pubblica: prescinde infatti dai sistemi di valutazione e dal controllo di gestione introdotti ormai da tempo nelle P.A. e dalla fondamentale relazione tra performance organizzativa e performance individuale del dirigente e dei propri collaboratori. Se quest'ultima impostazione fosse adottata anche dall'Amministrazione Penitenziaria - così come avviene nelle articolazioni più moderne ed efficienti della P.A. - l'assegnazione dei posti di funzione dirigenziali si attuerebbe attraverso delle procedure di valutazione dei requisiti posseduti dal dirigente rispetto allo specificità del posto di funzione.

UNADIS ritiene che, con i DDMM così elaborati, l'Amministrazione penitenziaria e, in definitiva, il Ministero della Giustizia stia perdendo un'occasione di allineamento del Dicastero alle sfidanti riforme nel campo della Pubblica Amministrazione. La riforma Madia prevede infatti il ruolo unico dei Dirigenti delle amministrazioni pubbliche: ed il DAP invece, in nome di una non chiara specificità, sembra aver ispirato ed esasperato processi involutivi, diversamente da ciò che è in evoluzione nel resto della pubblica amministrazione: un effetto contro-riformistico, quantomeno paradossale e magari imbarazzante per il Ministro.

Nel caso di specie, la ripartizione dei posti di funzione dirigenziali, ispirata al *mono-profilo giuridico-contrattuale*, per come viene declinata nei due schemi di DM oggetto di discussione, depone per il **mancato rispetto del principio di uguaglianza** tra figure professionali assimilabili, anche se con ordinamenti diversi.

L'esigenza di selezionare dei dirigenti pubblici per esigenze di ordine tecnico/specialistico ha permesso all'Amministrazione penitenziaria di avvalersi, in questi anni, di personale dirigente di altro profilo tecnico operante in posti di funzione ben definiti che, quando non ricoperti da dirigenti di area 1 venivano e vengono ricoperti dai dirigenti penitenziari; negli anni potrebbero annoverarsi molti esempi.

Alcune di quelle posizioni non sono peraltro mai state ricoperte (es. Calabria, Puglia, Sardegna, ecc.) dai dirigenti contrattualizzati e, in qualche caso, sono sempre state appannaggio di dirigenti penitenziari.

La proposta di DM sul tavolo ripropone il vecchio schema che parte prevedendo:

- 22 posizioni per dirigenti contrattualizzati sui territori, alcune delle quali continueranno (senso di realtà) ad esser ricoperte da dirigenti penitenziari
- e procede in sottrazione per la sede centrale del DAP; dei 29 posti (plafond nazionale) solo sette residuano nella sede centrale del Dipartimento (sede ontologicamente amministrativa);
- di queste sette posizioni, 4 sono iper-specialistiche (dirigenti del settore tecnico-edile e Ufficio Stampa, praticamente posizioni esclusive e non sottoponibili - con le attuali risorse - a rotazione);

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato
Via Quintino Sella, 41 - 00187 Roma
Tel./FAX (0039) 06 42012931

sito web: www.unadis.it - e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it

Aderente a CODIRP



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

- resterebbero tre posizioni assegnate ai dirigenti di A1 (del tutto assimilabili, per contenuto funzionale agli altri posti di funzione arbitrariamente assegnati a dirigenti penitenziari).

Lo schema di DM sembra quindi essere costruito per rispondere ad una realtà viziata da una “illegittimità” di fondo: l’incompiutezza contrattuale dei dirigenti penitenziari che si protrae dalla loro nascita.

Pensare dunque anticipatamente di “sistemare” quanti più penitenziari possibili, soprattutto al Centro, non depone per il rispetto della giusta allocazione della tecnicità amministrativa che è stata la ratio nell’introduzione dei dirigenti contrattualizzati nella AP, né – paradossalmente non depone per il rispetto dei colleghi dirigenti penitenziari che hanno – da sempre – sopperito alle funzioni tecniche lasciate scoperte da dirigenti contrattualizzati sui territori e al centro.

I colleghi dirigenti penitenziari continueranno a svolgere funzioni nei posti di funzione dei dirigenti A1, senza possibilità di riconoscimento alcuno a meno che non si preveda – fin d’ora – il protrarsi di questa situazione di “incompiutezza” contrattuale; per converso molti dirigenti continueranno a mancare invece negli IP (sottratti per funzioni amministrative nella sede centrale o nei Provveditorati).

Lo schema di ripartizione delle posizioni dirigenziali (non interfungibili) è quantomeno:

- miope (non guarda al passato sostanziale e al futuro; quale scenario si delinea per i dirigenti di area 1 dell’Ufficio Detenuti e Trattamento che nonostante l’esperienza maturata nella gestione dei detenuti e del “penitenziario” nel suo complesso si vedono preclusa la possibilità di accedere ai posti amministrativi del Dipartimento e delle Scuole? Ed ancora, l’effetto della rigida ripartizione dei posti di funzione - in palese contraddizione con quanto previsto dal decreto 2 marzo 2016 – potrebbe comportare l’improvvisazione di professionalità a copertura degli Uffici Amministrativo-contabili snaturando da un lato identità professionali alla cui costruzione l’Amministrazione ha dedicato risorse, dall’altro impoverire l’efficacia e la funzionalità degli Uffici)
- iniquo (misconosce il lavoro svolto dai dirigenti di seconda fascia con l’apprezzamento degli organismi preposti alla valutazione delle performance trasferendo posti di funzione amministrativi per vocazione ai funzionari della dirigenza penitenziaria; non riconoscendo per converso l’eccellente lavoro dei dirigenti penitenziari sui territori mai coperti dai dirigenti A1, cfr. Puglia, Calabria, per es.)
- illogico (assegna ai dirigenti penitenziari dei posti di funzione per i quali, il contenuto di specializzazione professionale non appartiene in nessun modo al profilo del dirigente penitenziario più appropriatamente legato alla direzione degli Istituti penitenziari -molte dei quali scoperti da anni di direzione diretta- o funzioni anche in sedi amministrative direttamente connesse alla gestione degli Istituti penitenziari).

L’effetto paradossale, che crediamo possa generare imbarazzi nell’attuale contesto pubblico, è che mentre i dirigenti penitenziari possono ex art. 19 d.lgs. 165/2001 essere selezionati per ricoprire un posto in qualsiasi Pubblica Amministrazione (anche in forza magari del profilo professionale maturato in sostituzione dei dirigenti amministrativi di area 1), nessuno, nessuno al mondo potrà ricoprire o partecipare alla selezione dei posti di funzione “penitenziari” che, considerato l’esito di



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

cui agli schemi DM proposti, sono blindatissimi dall'esterno a chiunque non appartenga alla carriera penitenziaria.

Gli schemi proposti dimostrano una scarsa attenzione alle realtà esigenziali degli IIPP (anche sulla "graduazione" di quegli incarichi vi sarebbe da dire molto, come pure è necessario che venga operata una accurata revisione delle tabelle non prive di errori, quali, ad es. il posto di vice Direttore presso Genova Marassi), ancorchè irriguardosi delle reali esigenze dell'amministrazione penitenziaria nelle sedi amministrative centrali e territoriali.

Ne risulta una proposta che genera **disparità di trattamento**, ispirata più ad esigenze personalistiche e corporativistiche che non ad esigenze di ragionevole amministrazione della cosa pubblica: una **proposta irricevibile che viola in senso sostanziale e formale il principio costituzionale di uguaglianza** generando un gruppo di cittadini lavoratori con trattamento sociale privilegiato per effetto di una presunta maggiore o minore dignità rispetto ad altri; che **viola il canone di ragionevolezza** quale dimensione che impone al legislatore di riservare un trattamento uguale a situazioni strutturalmente uguali e un trattamento diverso a situazioni strutturalmente diverse.

Gli schemi appaiono *illegittimi* in quanto collegano particolari distinzioni, con riflessi sociali, a circostanze indipendenti dalla capacità e dal merito.

Un'ultima singolare notazione è relativa all'abnorme numero di posti di funzione ad incarico superiore, che si pone all'attenzione degli organismi competenti, attesi gli evidenti **riflessi sulla spesa pubblica**:

- nel D. Lgs. 63/2006, che disciplina la carriera dirigenziale penitenziaria individuata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154 e da' attuazione alla delega legislativa al Governo contenuta nella stessa legge, è stata prevista una dotazione organica di 431 dirigenti penitenziari, per 45 dei quali poteva essere conferito un incarico superiore (ovvero il **10,4%** di essi)
- con il DPCM 84/2015, la suddetta dotazione è stata ridotta a 300 posti di dirigenti penitenziari

Se le esigenze di contenimento della spesa pubblica permangono e se la cd. Spending review comprende anche tale categoria, era pensabile che medesima percentuale di posti di incarico superiore andavano previsti, quindi 31.

Invece dallo Schema del DM in oggetto essi risultano essere 98!!!

Così distinti: 9 al Dap sede centrale, 11 ai PRAP e 78 agli Istituti penitenziari.

Su 300 posti di funzione dirigenziale, ben il **32,6%** di essi è da incarico superiore.

	Dotazione organica dirigenti della carriera penitenziaria	Posti ad incarico superiore	%
D. Lgs. 63/2006	431	45	10,4
DPCM 84/2015	300		
DM attuativo in oggetto		98	32,6

UNADIS pone in grande evidenza come sia assolutamente **irragionevole e contra legem** che si sia giunti ad incrementare il numero di posizioni della dirigenza penitenziaria per incarichi superiori in spregio ad ogni raccomandazione e vincolo di bilancio riportato dalle norme di riorganizzazione.

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma
Tel./FAX (0039) 06 42012931

sito web: www.unadis.it – e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it
Aderente a CODIRP



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Da un lato si è registrato lo smantellamento dei servizi decentrati garantiti dai Provveditorati soppressi per assistere di contro ad uno sperpero di risorse attraverso l'elargizione di "concessioni" ingiustificate che, se all'oggi non comporterà un'immediato costo, pur tuttavia, all'atto dell'auspicabile definizione del contratto per la dirigenza penitenziaria, lo genererà!

Quale motivazione giustifica questa scelta?

La presente, pertanto, viene portata a conoscenza delle altre articolazioni dello Stato interessate e competenti a riguardo.

Da ultimo Unadis lamenta di non aver conosciuto l'esito del lavoro dei tavoli istituiti dal DAP con ordine di servizio del 5 aprile 2016 e seguenti, per l'elaborazione dei decreti ministeriali di attuazione del processo di riordino dell'Amministrazione penitenziaria.

Ci si attendeva di conoscere l'esito del lavoro dei predetti Tavoli, ad oggi non presentati, e pur tuttavia, se pur indirettamente, risulterebbe che, con riguardo a quanto in oggetto, siano state elaborate proposte diverse da quanto oggi comunicato. E di ciò non se ne comprendono le motivazioni, se non che siano state spese risorse e tempi inutilmente e che in sostanza si stia perdendo un'occasione di crescita per l'organizzazione.

In definitiva, Unadis segnala l'assoluta necessità di una approfondita riflessione e ponderata analisi dei proposti DDMM, proprio perché i riflessi organizzativi, gestionali e le conseguenze di una siffatta riorganizzazione potrebbero essere fatali per la tenuta del sistema penitenziario, non escludendosi numerose conflittualità e contenziosi dannosi che rallenterebbero l'azione amministrativa.


Dott. Avv. Barbara Casagrande

ⁱ Singolarmente, qualora si voglia mantenere una impostazione coerente con l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale "per categorie e non per professionalità", tutti i posti nell'amministrazione centrale (DAP e PRAP) dovrebbero essere riservati ai dirigenti di area 1 (eccetto quelli relativi agli uffici sicurezza e traduzioni) in considerazione che l'unica specificità dei dirigenti penitenziari è quella di dirigere gli istituti penitenziari!

Senza entrare nel merito dei singoli posti di funzione, a titolo esemplificativo e tuttavia casi emblematici, si rileva come i posti dirigenziali relativi alla Direzione Generale della Formazione e quelli relativi alle Scuole di Formazione del personale siano tutti riservati alla Dirigenza penitenziaria (ad eccezione dell'Ufficio III riferito alla Giustizia Minorile e di comunità): personale che nella maggioranza dei casi ha una formazione accademica giuridica non propriamente specifica per la gestione della formazione degli adulti. Questi posti dirigenziali vengono dallo schema di decreto



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

preclusi ai dirigenti di Area I, personale che al contrario dei dirigenti di I.P nella maggioranza dei casi ha una formazione accademica di tipo psico-pedagogico-sociale che manifestamente è più adatta a programmare e a gestire gli interventi di tipo formativo. Non è un caso che il D.M. del 2007 sulle posizioni dirigenziali avesse previsto dirigenti di Area I nell'area della formazione. Analogamente per DAP e Provveditorati, per le stesse motivazioni sopra esposte non si comprende perché il posto di funzione degli Uffici I sia negata ai dirigenti amministrativi. Anche queste articolazioni infatti costituiscono un ambito in cui le competenze relative all'organizzazione del lavoro, alla gestione delle risorse umane e alla formazione sono prevalenti, dimensioni che vanno affrontate con una preparazione ampia e trasversale.

ⁱⁱ Con separato decreto, invece, si provvederà per la graduazione/livelli degli Istituti penitenziari, laddove la legge n.154/2005, che ha istituito la dirigenza penitenziaria (riconoscendo le mansioni dagli appartenenti alla carriera direttiva preposti alla Direzione degli Istituti penitenziari, proprio per dare ad ogni sede penitenziaria una figura dirigenziale), nasce proprio dall'esigenza di dotare ogni Istituto penitenziario di un proprio Dirigente. Mentre i Dirigenti contrattualizzati di Area I, tali per aver superato un concorso pubblico per diventare dirigenti amministrativi dello Stato, non possono operare negli Istituti penitenziari: per costoro, in possesso di specifica professionalità specializzata negli Uffici che dirigono, sono infatti previsti incarichi in ambito dipartimentale centrale e presso i Provveditorati Regionali

ⁱⁱⁱ E' opportuno a tal fine ricordare che la deroga alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, contenuta nell'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è individuata dalla Corte Costituzionale nel principio di specialità. Tuttavia i principi fondamentali della disciplina – come evidenziato dalla migliore dottrina e giurisprudenza – permangono identici in quanto espressione dei generali principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

D'altra parte appare *ictu oculi* che la deroga di cui al primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 racchiude categorie (es. la carriera delle Magistrature) che non possono certo equipararsi, quanto a funzioni, all'attività della dirigenza penitenziaria indicata nel comma 1-ter del medesimo articolo.

Ancor più grave sarebbe l'assunto per cui posizioni dirigenziali di natura squisitamente amministrativa venissero in via esclusiva riservate ai dirigenti pubblici che in base alla legge 27 luglio 2005 n. 154 hanno la caratteristica "settoriale" della cura degli Istituti penitenziari.

Si porrebbe quindi necessariamente la questione di legittimità costituzionale dell'art.9 della legge n. 154/05 là dove estende la possibilità alla dirigenza penitenziaria di occupare posizioni dirigenziali amministrative.

Appare a questa OO.SS. non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta normativa con riguardo al contenuto dell'art. 3 della Costituzione, che, accanto al primigenio significato, rappresentato dal principio di eguaglianza, formale e sostanziale, presenta, da tempo, un secondo contenuto, qualificato dalla giurisprudenza della Corte come principio di "ragionevolezza". In questo caso la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assume aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione.

^{iv} cfr. "non vi è dubbio infatti che gli ordinamenti del personale non privatizzato (la dirigenza penitenziaria) sono caratterizzati da **istituti e principi di natura settoriale**, fondati sulla diversità ontologica"; principio di specialità, più volte riaffermato dalla Corte Costituzionale per legittimare le deroghe soggettive alla privatizzazione (cfr. R. Garofoli-Compendio di Diritto Amministrativo- aggiornato alla L.7 agosto 2015 n.124). Peraltro, tali scelte di utilizzo, non per professionalità ma per categoria, avranno quale inevitabile esito un copioso contenzioso anche per violazione alle norme costituzionali. Non si può non rilevare come tutti gli attuali dirigenti penitenziari non abbiano effettuato alcun Concorso Pubblico che li abiliti a svolgere i compiti riservati alla dirigenza amministrativa